

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERA N. 1680 - 28 APRILE 2004 - DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI VICENZA

ATTO DI INDIRIZZO N. 6

(Aggiornamento delibere del 25 gennaio 1985 – 20 luglio 1985 – 01 dicembre 1995)

P.R.G.: INDAGINI E SCHEDATURE (L.R.80/80 - 61/85 - 9/86)

La Federazione Veneto, constatato che il tariffario urbanistico di cui alla C.M. n. 6679 del 1.12.69 non è più sufficiente alla compilazione di onorari e spese relativi alla stesura di strumenti urbanistici. In particolare si ritiene che la Legge statale n. 457 del 8.8.1980 abbia introdotto innovazioni nel livello della pianificazione attuativa recepiti dalle Leggi regionali n. 61 del 27.6.1985 e n. 80 del 31.5.1980 che hanno ampliato anche il contenuto ed il mezzo formativo degli strumenti urbanistici generali. La Delibera Regionale n. 2705 del 24.5.83 ha introdotto ulteriori adempimenti cartografici e grafici inerenti la redazione dei piani.

Per quanto sopra considerato questa Federazione ritiene di proporre le seguenti direttive per i compensi di incarichi urbanistici e la liquidazione delle parcelle ferma restando la raccomandazione di adottare sempre, ove possibile, la prassi del Disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti e confermato da opportuna delibera nel caso di Enti pubblici.

1) - In considerazione delle analisi di stato di fatto richieste dalla Legge regionale 61/85 e come risultano da provvedimento della G.R.V. n. 2705 del 24/5/83 "GRAFIA E SIMBOLOGIA REGIONALE UNIFICATE PER LA ELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI", si ritiene che la loro elaborazione e stesura sia compensabile nell'ambito della tariffa base (C.M. LL.PP. 1.12.1969 n. 6679 e successive modificazioni) secondo quanto all'art. 5 comma 8, lettera C con un incremento tariffario pari al 20 -30% (da definire in sede disciplinare) fermi restando tutti gli incrementi già previsti dalla citata circolare ministeriale; con tale incremento risultano pertanto compensati gli elaborati richiesti dal citato provvedimento regionale e nello stesso figuranti con i numeri da 1 a 12 (esclusi quelli di competenza dell'agronomo e del geologo).

2) - In considerazione del combinato disposto della L.R. 80/80 e degli articoli 9 e 28 della L.R. 61/85 per quanto concerne l'analisi dello stato di fatto e le previsioni puntuali da adottarsi edificio per edificio dell'edificato (storico e non) ritenendo tale operazione come appartenente alla categoria delle progettazioni urbanistiche attuative si ritiene debbasi adottare la relativa tariffa (art. 8 con esclusione degli adeguamenti del 6° comma lettera b e art. 9), pertanto risulta una quota variabile dal 20 al 35% della relativa tariffa (calcolata secondo la sommatoria di tutte le aree e relativi volumi del territorio comunale oggetto di tale progettazione cui competono le seguenti prestazioni:

- Modi e tipi di intervento e relative suddivisioni in comparti urbanistici; - Individuazione delle unità di minimo intervento urbanistico e dei progetti edilizi unitari; - Destinazione ed uso degli edifici e delle aree coperte ivi comprese quelle a destinazione pubblica per attrezzature e servizi (standards).

20%

Definizione planivolumetrica degli interventi, ricomposizione del tessuto, allineamenti, sistemazioni varie limitatamente agli isolati oggetti di interventi specifici.

15%

35%

3) - Il committente ha il compito di fornire (art. 5 citata C.M.) il materiale topografico aggiornato; la documentazione relativa ai caratteri geologici ecc.; tutti i dati statistici relativi alla demografia, alla produzione e distribuzione, alle attività edilizie, alle condizioni socio-economiche; al traffico;

gli elenchi degli immobili vincolati e tutti gli elementi normativi vincolistici e programmatici che interessano il territorio. Materiali tutti individuabili nelle tavole indicate nel citato provvedimento regionale con i numeri da 1 a 12 e schede ABCDEF e G.

Per la rielaborazione anche grafica delle schede di cui al citato provvedimento regionale compete al professionista incaricato un compenso di € 0,4545 cadauna scheda per elaborazioni in scala 1:10.000 o 1:5.000; per quelli in scala 1:2.000 o 1:1.000 compete un compenso aggiuntivo di € 0,0775 a scheda. Nel caso il committente non fornisca le suddette schedature al professionista incaricato compete un rimborso pari a € 0,9038 delle schede A, comprendente fino a cinque edifici, € 3,78 per le schede B e € 2,27 per le schede C D E F e G fatto salvo quanto detto nel capoverso precedente.

4) - Gli importi derivanti dall'applicazione dei punti 1 e 2 concorrono alla formazione dell'onorario base per la determinazione delle spese conglobate rimborsabili (tab. B).

5) - Tutti gli importi derivanti dalla applicazione dei punti 1-2-3 e 4 sono soggetti ad adeguamenti ISTAT ai sensi della C.M. LL.PP. n. 22 del 10.2.1976.

Allo scopo di adottare un unico parametro di indicizzazione anche gli importi di cui al punto 3 sono stati riferiti al dicembre 1969.

Per quanto riguarda l'applicazione del tariffario nei confronti degli incarichi con riferimento al periodo in cui è stato conferito la Federazione ritiene quanto segue:

a) per gli incarichi conferiti a partire dal maggio 1980 si ritiene applicabile quanto precedentemente riportato e le eventuali ulteriori direttive che venissero emanate;

b) per incarichi precedenti ma conclusi successivamente al maggio 1980 inerenti la redazione di strumenti urbanistici che recepiscono la legislazione e la normativa regionale si ritiene applicabile quanto precedentemente riportato considerato motivo di equità e di uniformità di trattamento per identiche prestazioni professionali e redazionali;

e) per incarichi precedenti al maggio 1980 e successivamente conclusi che non ottemperino e recepiscono la legislazione regionale si ritiene che essi vadano compensati secondo il Tariffario stabilito all'atto dell'incarico.

Questa Federazione Veneto, ritiene che la liquidazione degli incarichi di cui al punto e) tenga conto anche di prestazioni eseguite non conformemente a dispositivi regionali e comunque recepiti dai committenti.

La presente Tariffa riguarda prestazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni e pertanto non trattasi di aumenti tariffari ma di compensi per nuove prestazioni non contemplate dalla C.M. n.6679 dell'1.12.1969. 6) - In considerazione del fatto che la legislazione urbanistica dal 1978 con la promulgazione della Legge statale 457 e le successive Leggi regionali 61/85 e 80/80, ha dato luogo per la formazione degli strumenti urbanistici generali ad un periodo di incertezze superate soltanto con il successivo provvedimento della G.R.V. n. 2705 del 25.5.83 si ritiene di considerare che per tutti gli incarichi relativi, non conclusi entro il 28.2.78, i ritardi non siano imputabili al professionista e pertanto i relativi onorari siano da adeguare ai relativi coeff. ISTAT al 1.1.83.